



**COMUNICATO UFFICIALE N. 158**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 125/AA al n. 127/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1036 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Ernesto MAGLIA, Sergio D'ANTONI, e della società S.D.C. COLICODERVIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERNESTO MAGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.D.C. Colicoderviese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal gennaio 2024, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato Allievi Regionale Under 16 - Girone C - Lombardia, al sig. Sergio D'Antoni senza provvedere al suo preventivo tesseramento;

SERGIO D'ANTONI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Alto Lario Calcio e soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.D.C. Colicoderviese, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso trattenuto la somma di euro 395,00 versatagli da ogni singolo calciatore della categoria juniores della A.S.D. Alto Lario Calcio a partire da ottobre 2023, per la partecipazione ad un Torneo in Spagna, provvedendo a restituire tali somme soltanto in data 23 marzo 2024, sebbene non avesse ottemperato al pagamento delle somme dovute alla società organizzatrice nel termine fissato al 17 novembre 2023 e l'iscrizione al predetto Torneo fosse stata di conseguenza annullata già in data 11 gennaio 2024;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, da gennaio 2024, la conduzione tecnica della squadra della società S.D.C. Colicoderviese militante nel Campionato Allievi Regionale Under 16 - Girone C - Lombardia, senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società;

S.D.C. COLICODERVIESE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti, di cui ai precedenti capi di incolpazione, posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Ernesto Maglia e dal sig. Sergio D'Antoni, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della predetta società, limitatamente al capo di incolpazione di cui alla lettera b);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio D'ANTONI, Ernesto MAGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.D.C. COLICODERVIESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Sergio D'ANTONI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ernesto MAGLIA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.D.C. COLICODERVIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1120 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi BUCHI, Matteo ROSSETTI, e della società SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BUCHI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Zeno Verona 1919 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito che il sig. Matteo Rossetti, dirigente accompagnatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, svolgesse attività di proselitismo consistita nell'aver contattato, nel mese di aprile 2024, il genitore del calciatore minore sig. L.B. tesserato per la società A.S.D. Crazy Academy ARL, tramite la piattaforma social Instagram;

MATTEO ROSSETTI, Dirigente accompagnatore tesserato per la società San Zeno 1919 Verona all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di proselitismo consistita nell'aver contattato, nel mese di aprile 2024, il genitore del calciatore minore sig. L.B., tesserato per la società A.S.D. Crazy Academy ARL, tramite la piattaforma social Instagram;

SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Buchi e Matteo Rossetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo ROSSETTI e Luigi BUCHI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi BUCHI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ROSSETTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD SAN ZENO VERONA 1919 ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BENEDETTI, Luigi CUNEO, Giuliano MICHELOTTI, e della società MOLASSANA BOERO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO BENEDETTI, Allenatore della società Molassana Boero A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto ingresso sul terreno di gioco e svolto l'attività di conduzione tecnica della squadra femminile Under 10 della società Molassana Boero in occasione delle gare relative al "2° Torneo Flora" – Categoria Under 10 Calcio Femminile – organizzato in data 1° aprile 2024 dalla società A.S.D. Praese 1945, e del torneo di Calcio femminile di carattere nazionale denominato "49° Torneo Angelo Rosso" organizzato dalla società U.S.D. Angelo Baiardo in data 1° maggio 2024 e del torneo "2° Maratona dello zucchini – pulcini femminile" organizzato dall'A.S.D. Polisportiva Airone 2021 in data 18 maggio 2024. Ciò, sebbene il Sig. BENEDETTI fosse squalificato per quattro mesi giusta decisione 0157/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare depositata in data 23 febbraio 2024;

LUIGI CUNEO, Dirigente della società Molassana Boero A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l'attività di allenatore dei giocatori appartenenti alla categoria "piccoli amici" e "primi calci" della società Molassana Boero A.S.D., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, unitamente al sig. William MELZANI, l'attività di allenatore della squadra schierata dalla società Molassana Boero A.S.D. in occasione della gara Molassana Boero A.S.D. – Arci F. Merlino E 8 marzo del 25 febbraio 2024 e valevole per il campionato femminile Under 12, girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.. Ciò, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIULIANO MICHELOTTI, Presidente e legale rappresentante della società MOLASSANA BOERO A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. PAOLO BENEDETTI, sebbene squalificato giusta decisione 0157/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare depositata in data 23 febbraio 2024, l'ingresso sul terreno di gioco e lo svolgimento da parte dello stesso dell'attività di conduzione tecnica della squadra femminile Under 10 della società Molassana Boero in occasione delle gare relative al “2° Torneo Flora” – Categoria Under 10 Calcio Femminile – organizzato in data 1° aprile 2024 dalla società A.S.D. Praese 1945, e del torneo di Calcio femminile di carattere nazionale denominato “49° Torneo Angelo Rosso” organizzato dalla società U.S.D. Angelo Baiardo in data 1° maggio 2024 e del torneo “2° Maratona dello zucchini – pulcini femminile” organizzato dall'A.S.D. Polisportiva Airone 2021 in data 18 maggio 2024;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. WILLIAM MELZANI di svolgere, a partire dal 23 febbraio 2024 e fino alla fine del campionato femminile Under 12, girone B, e del campionato femminile Under 15, girone A, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. l'attività di allenatore delle squadre della società Molassana Boero A.S.D. partecipanti ai predetti campionati, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 16, del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento unitamente al Sig. Paolo BENEDETTI, quanto delle gare del campionato femminile Under 12, girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. disputate nelle date del 24 febbraio 2024, del 2 marzo 2024 e del 9 marzo 2024 e delle gare del campionato femminile Under 15, girone A, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. disputate nelle date del 25 febbraio 2024, del 10 marzo 2024, del 17 marzo 2024, del 7 aprile 2024, del 14 aprile 2024, del 21 aprile 2024, del 27 aprile 2024, del 5 maggio 2024, del 16 maggio 2024 e del 19 maggio 2024;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Luigi CUNEO di svolgere, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l'attività di allenatore dei giocatori appartenenti alla categoria “piccoli amici” e “primi calci” della società Molassana Boero A.S.D., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 16, del Regolamento del Settore Tecnico;

d) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle NOIF nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Luigi CUNEO di svolgere, in occasione della gara Molassana Boero A.S.D. – Arci F. Merlino E 8 marzo del 25 febbraio 2024 e valevole per il campionato femminile Under 12,

girone B, del Comitato Regionale Liguria della L.N.D., l'attività di allenatore della squadra schierata dalla società Molassana Boero A.S.D., unitamente al Sig. WILLIAM MELZANI. Ciò, sebbene il Sig. CUNEO fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;

MOLASSANA BOERO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale risultavano tesserati i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo BENEDETTI, Luigi CUNEO e Giuliano MICHELOTTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Paolo BENEDETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi CUNEO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MICHELOTTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società MOLASSANA BOERO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina